

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2304

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TEDESCHI, BONFERRONI, FERRARI SILVESTRO,
MERLONI, SANTUZ, STEGAGNINI**

Presentata il 23 novembre 1984

Modifica dell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n 156, concernente la manutenzione degli impianti telefonici urbani, interni, supplementari ed accessori

ONOREVOLI COLLEGHI' — Il settore della elettronica e quello delle telecomunicazioni registrano in questi ultimi tempi un importante sviluppo sia sotto il profilo strettamente tecnologico, sia sotto quello della diffusione di apparecchiature e servizi di trasmissione dati

Il nostro paese deve mantenere il passo con questa evoluzione tecnologica

In particolare gli enti proposti alla gestione delle telecomunicazioni mostrano di essere in grado di soddisfare alle istanze di sviluppo e di diffusione del servizio

L'innovazione tecnologica ha però immesso anche sul nostro mercato nuove apparecchiature sempre più efficienti ma anche sofisticate

Ciò comporta per gli enti concessionari del servizio di telecomunicazioni un considerevole onere, considerato che ne

debbono garantire la manutenzione, sia per il reperimento e l'immagazzinaggio delle parti di ricambio, sia per l'aggiornamento tecnologico dei propri dipendenti

Tenuto conto che le apparecchiature più sofisticate non sono destinate ai consumi sociali, ma ad attrezzare industrie, banche e comunque grossi complessi, non è opportuno che alla concessionaria venga addossato l'intero onere della manutenzione di queste apparecchiature sofisticate

Pertanto una semplice modifica dell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n 156, elidendo l'obbligo esclusivo, in capo all' esercente, della manutenzione degli impianti in derivazione interna, consentirebbe alla concessionaria di dedicare maggiori risorse operative e finanziarie

per lo sviluppo della rete telefonica pubblica con indubbio vantaggio per l'utenza e per il paese.

Di contro nessuna diminuzione di efficienza potrà verificarsi per la grande utenza che avrà l'opportunità di assicurarsi la manutenzione dei propri impianti attraverso la stipulazione di appositi contratti di manutenzione con le imprese qualificate.

Tali imprese oltre che poter assumere particolari specializzazioni per determinati tipi di impianti sono comunque già attualmente sottoposte al vaglio del Ministero delle poste attraverso la normati-

ca di cui al decreto 4 ottobre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 1983).

La possibilità di attribuire la manutenzione anche ad imprese private consentirà altresì lo sviluppo tecnologico ed occupazione nel settore delle telecomunicazioni con la creazione di tecnici altamente qualificati e la acquisizione delle nuove e sempre più sofisticate tecnologie della trasmissione dati.

Queste stesse imprese provvederanno poi all'acquisto delle apparecchiature e dei pezzi di ricambio, sgravando così la concessionaria dell'onere di effettuare cospicui investimenti in tale settore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 285 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« La manutenzione degli impianti suddetti può essere eseguita dall'esercente o da ditte autorizzate che stipulino apposite convenzioni con l'utente al fine di garantire l'efficace funzionamento delle apparecchiature pur senza arrecare turbamento all'esercizio della rete ».